

**PROTOCOLLO DI INTESA
TRA
IL TRIBUNALE DI CUNEO E
IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CUNEO
PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELLE LIQUIDAZIONI DI ONORARI
E SPESE DEI DIFENSORI DEI SOGGETTI AMMESSI AL PATROCINIO A SPESE
DELLO STATO, DEGLI IMPUTATI DICHIARATI IRREPERIBILI O C.D.
IRREPERIBILI DI FATTO NONCHE' DEI C.D. INSOLVIBILI**

Premessa

Alla Commissione che si è occupata della redazione del presente protocollo hanno collaborato i Dottori Edmondo Pio, Cristiana Gaveglio e Giovanni Mocci, in rappresentanza del Tribunale di Cuneo, e gli Avvocati Alessandro Ferrero, Antonio Bellu e Leonardo Roberi, in rappresentanza del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo.

La Commissione, visto il rilevante numero di istanze di liquidazione periodicamente depositate presso le cancellerie del Tribunale e dei relativi fascicoli pendenti, al fine di ridurre i tempi di gestione delle istanze, di redazione dei relativi decreti e di emissione dei modelli di pagamento, ha voluto dare vita ad un Protocollo d'intesa che si prefigge di chiarire alcune questioni ritenute maggiormente problematiche e di individuare gli onorari dei difensori nell'ambito di una liquidazione forfettizzata (mediante l'utilizzo di apposito foglio excel).

In ogni caso resta ferma, sia per il Difensore che per il Giudice, la possibilità - in considerazione delle caratteristiche dello specifico procedimento, della sua complessità, del tempo impiegato per la sua trattazione - di discostarsi dalle tabelle del Protocollo motivando le ragioni di tale scelta.

QUESTIONI ATTINENTI ALLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA e ALL'AMMISSIONE

- PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DIRETTAMENTE DALL'INTERESSATO

L'istanza potrà essere presentata in modalità cartacea direttamente dall'interessato, il quale, ai sensi dell'art. 38 comma 3 DPR 28.12.2000 n. 445, richiamato dall'art. 78 co. 2 del T.U. 115/02, dovrà apporre la sottoscrizione direttamente in presenza del cancelliere ovvero potrà depositarla già sottoscritta e autenticata dal difensore o allegando copia fotostatica del documento di identità.

L'istanza, a pena di inammissibilità, deve contenere tutti gli elementi indicati all'art. 79 comma 1 del D.P.R. n. 115/2002.

- PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA TRAMITE IL DIFENSORE

- a) Il difensore potrà presentare l'istanza, sottoscritta dall'interessato e da lui autenticata, in modalità telematica sul portale deposito atti penali (PDP) **o, solo in caso di**

malfunzionamento dello stesso o qualora si tratti di procedimento ancora in fase di indagini preliminari e per il quale non è stato ancora assegnato un numero RG GIP, a mezzo PEC.

In udienza potrà soltanto essere formulata la riserva orale dell'interessato, ai sensi dell'art. 109 T.U. 115/2002. In tal caso, però, l'istanza dovrà essere regolarmente presentata entro i venti giorni successivi, allegando copia del verbale di udienza o del primo atto in cui è intervenuto il difensore onde documentare il rispetto del termine (ad es. verbale udienza di convalida, verbale di interrogatorio reso innanzi alla p.g. delegata o al P.M...).

-IDENTIFICABILITA' CERTA DEL RICHIEDENTE

Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato il soggetto istante deve essere identificabile in modo certo.

I soggetti sedicenti, rispetto ai quali non sussista alcuna possibilità di certa attribuzione di identità, non possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato. I loro difensori eventualmente ricorreranno, laddove ne sussistano le condizioni, alle procedure di cui agli artt. 116 (difensore d'ufficio di soggetto incapiente) e 117 (difensore dell'irreperibile) del D.P.R. 115/02 per ottenere il pagamento del compenso.

In particolar modo, si raccomanda di accertare previamente che il codice fiscale sia già stato rilasciato dall'ufficio finanziario competente.

Gli stranieri comunitari ed extracomunitari (purché non sedicenti), anche se irregolarmente presenti sul territorio dello Stato o apolidi, ove ne siano sprovvisti potranno indicare - in luogo del numero di codice fiscale - i dati di cui all'art. 4 del DPR 605/1973, ovvero nome e cognome, luogo e data di nascita sesso e domicilio (cfr. ordinanza Corte Costituzionale 15.5.2004 n.144; Cass Pen Sez. 4^a 10.3.2003 n. 2684) e il CUI ove attribuito.

-SITUAZIONE ANAGRAFICA DI FATTO E DI DIRITTO

Si evidenzia che ai fini dell'ammissione al beneficio è rilevante la situazione familiare attuale ed effettiva.

Va comunque indicata la composizione del nucleo familiare anagrafico, con i dati dei congiunti, i relativi codici fiscali e i redditi relativi.

Tuttavia, qualora la situazione attuale non corrisponda a quella risultante all'anagrafe, sarà necessario indicare sia la dimora abituale del soggetto istante, sia i componenti della "famiglia di fatto" con i relativi redditi.

Si rammenta, inoltre, che l'elezione di domicilio effettuata nel procedimento incidentale di richiesta di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, opera pacificamente anche nel procedimento principale in cui il beneficio è richiesto, con la conseguenza che le notificazioni relative a tale procedimento dovranno essere eseguite al suddetto domicilio (cfr. da ultimo Cass. Sez. V penale, 30.11.2020 - 05.01.2021 n. 160).

-ISTANZA DI AMMISSIONE PRESENTATA DALLA PERSONA OFFESA

Con riferimento all'attività di redazione e deposito della notizia di reato (querela o denuncia) ed eventuali altre correlate (ad esempio, le indagini difensive) svolte dal difensore in un momento antecedente all'iscrizione della notizia di reato ex art. 335 c.p.p., non è possibile attribuire un numero di procedimento a cui riferire l'istanza.

Ciò nonostante, nel rispetto della previsione di cui all'art. 109 T.U. 115/02 e al fine di dare esecuzione al dettato costituzionale (art. 24 comma 2 Cost.) e alla direttiva europea 2012/29/UE a tutela delle vittime di reato, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve poter operare anche per le attività di difesa precedenti all'iscrizione ex art. 335 c.p.p.

In tali casi, pertanto, i difensori dovranno inserire all'interno del testo della notizia di reato la riserva di presentare l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato una volta rubricato il procedimento, così da far retroagire gli effetti del beneficio anche alla redazione della denuncia o querela e agli atti immediatamente successivi.

QUESTIONI IN MATERIA DI INDICAZIONE DEL REDDITO:

- PERIODO DI RIFERIMENTO DI PRODUZIONE DEL REDDITO

L'art. 76 comma 1 del DPR 115/02 fa riferimento al reddito "*risultante dall'ultima dichiarazione*".

Essendo la dichiarazione fiscale riferita al reddito prodotto nell'anno precedente, anche in sede di autocertificazione dovrà essere indicato il reddito effettivamente prodotto nell'anno precedente al termine di presentazione dell'ultima dichiarazione.

- SOGLIA DI REDDITO - REDDITO FAMILIARE

La soglia di reddito per l'ammissione, indicata nell'art. 76 comma 1 del DPR 115/2002, è riferita al nucleo familiare, non al solo soggetto richiedente.

La Corte di Cassazione afferma che, nel valutare il reddito familiare complessivo, si ha riguardo - non tanto alla famiglia anagrafica - quanto al nucleo familiare di fatto ovvero a quei legami di stabile convivenza da cui deriva una situazione di mutua e non episodica assistenza.

La *ratio* è volta ad ancorare la concessione del beneficio alla valutazione della situazione economica "effettiva" del richiedente (desumibile da dati ulteriori rispetto a quello formale della situazione anagrafica).

Tuttavia, la richiesta di ammissione deve fare riferimento al nucleo familiare di fatto solo ove il rapporto di convivenza sia esistente al momento della presentazione dell'istanza.

Non è necessaria né l'allegazione delle dichiarazioni dei redditi da parte di tutti i componenti, né la loro autocertificazione del reddito percepito, essendo al riguardo sufficiente la sola autocertificazione del richiedente, estesa però anche ai redditi dei familiari conviventi.

- SOGLIA DI REDDITO - COMPOSIZIONE DEL MEDESIMO

La nozione di reddito deve essere intesa in senso ampio poiché l'art. 76 del T.U. 115/02, nell'indicare le condizioni di ammissione al gratuito patrocinio, non fa riferimento solo al "reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito risultante dall'ultima dichiarazione" (comma 1), bensì anche ai "redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva"(comma 3).

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 382 del 1985, nell'affrontare la problematica dei limiti di reddito per il gratuito patrocinio ha precisato che "nella nozione di reddito, ai fini dell'ammissione del beneficio in questione, **devono ritenersi comprese le risorse di qualsiasi natura, di cui il richiedente disponga; anche gli aiuti economici (se significativi e non saltuari) a lui prestati, in qualsiasi forma, da familiari non conviventi o da terzi...**".

Si deve dunque fare riferimento al reddito imponibile (nel quale sono ricompresi i redditi derivanti dalla proprietà di immobili) e vanno computati anche i redditi soggetti a tassazione separata, nonché i redditi esenti da tassazione e quelli soggetti a ritenuta alla fonte.

Se ne deduce che qualsiasi introito che l'istante percepisce con carattere di non occasionalità confluisce nel reddito personale ai fini della valutazione del superamento del limite indicato nell'art. 76 del DPR 115/2002.

Ai fini dell'ammissibilità dell'istanza:

- **il reddito deve essere indicato "in positivo"**, NON essendo sufficiente l'indicazione generica di aver percepito un reddito inferiore alla soglia prevista dalla legge per l'accesso al beneficio o di essere nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato o espressioni quali 'reddito zero' e simili;

- il richiedente dovrà invece indicare, sinteticamente, anche i mezzi di sussistenza quali aiuti, erogazioni di amici, di parenti o enti di sussistenza, conformemente all'indirizzo della Suprema Corte secondo cui non merita accoglimento l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato che, pur attestando l'assenza in capo al richiedente di fonti dirette di reddito, non specifichi l'ammontare di erogazioni di cui si dà atto genericamente, provenienti a titolo di sostegno economico, dalla famiglia dello stesso (cfr. Cass. sez. IV, Sentenza n. 2616 del 20.10.2010);

- per i cittadini extracomunitari la prova dell'impossibilità di presentare la documentazione consolare richiesta ai sensi dell'art. 79 comma 2 del D.P.R. 115/2002 - che abilita l'autocertificazione ai sensi dell'art. 94 dello stesso testo - può essere integrata documentando l'avvenuto inoltro della richiesta all'autorità consolare ed il decorso di un termine congruo per la risposta, individuato in 30 giorni dall'inoltro della richiesta stessa.

La mancata allegazione della certificazione consolare non è causa d'inammissibilità dell'istanza, ma il Giudice non provvederà su di essa fintanto che non verrà prodotta la suindicata integrazione della documentazione (certificazione dell'autorità consolare ovvero prova documentale dell'inoltro della richiesta e decorso del termine di almeno 30 giorni).

QUESTIONI ATTINENTI ALLA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

La liquidazione dei compensi è effettuata dall'Autorità Giudiziaria che procede, ai sensi dell'art 83 comma 2 del DPR 115/02, al termine di ciascuna fase o grado del processo ovvero al momento della cessazione dell'incarico (per nomina di difensore fiduciario in caso di difesa d'ufficio ovvero di revoca o dismissione del mandato fiduciario).

La normativa prevede il raggruppamento all'interno di ogni singola fase di tutte le attività che ad essa possono essere ricondotte, indipendentemente dal fatto che queste si riferiscano a momenti cronologicamente distinti del procedimento entro il quale si sviluppa l'attività difensiva.

Per agevolare la decisione del Giudice che deve provvedere alla liquidazione (che può non avere nel fascicolo, ad esempio, gli atti relativi alla fase delle indagini preliminari o dei subprocedimenti cautelari o altro) è importante che il difensore alleggi la documentazione (verbali di udienza, copia di atti o provvedimenti) da cui emerge il compimento dell'attività difensiva svolta nella fase interessata.

-DEPOSITO DELL'ISTANZA DI LIQUIDAZIONE

L'istanza può essere depositata:

- a) dopo l'udienza, in modalità esclusivamente telematica, tramite piattaforma telematica SIAMM-LSG.

In questo caso sarà cura dell'Ufficio spese acquisire l'istanza di liquidazione, stampare gli allegati e trasmetterli alle cancellerie per l'inoltro al Giudice competente.

Da parte del difensore non vi sarà nessun onere di caricamento dopo la liquidazione, in quanto la stessa sarà già presente a sistema. Si rammenta di rispettare tale ultima indicazione al fine di evitare duplicazioni di posizioni a sistema.

- b) si procederà secondo la modalità sub a) anche nelle ipotesi previste dagli artt. 116 e 117 del D.P.R. 115/2002.

- DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA DI LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO (e da caricare sul portale)

da parte del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato:

- istanza di liquidazione, con dettaglio dell'attività svolta e della data di suo svolgimento, in formato.pdf nativo firmato digitalmente
- copia scansionata del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'attualità dell'iscrizione all'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, in formato.pdf nativo firmato digitalmente
- copia scansionata del provvedimento conclusivo della singola fase
- copia scansionata della documentazione comprovante le eventuali spese sostenute.

L'originale di tale documentazione, se le spese sono oggetto di liquidazione da parte del Giudice, dovrà successivamente essere depositata presso l'ufficio spese di giustizia.

- file excel per il calcolo automatico degli onorari, specificatamente compilato in relazione al giudizio per cui si chiede la liquidazione secondo l'accordo in materia di «liquidazione standardizzata degli onorari dei difensori».

da parte del difensore d'ufficio di persona irreperibile:

- istanza di liquidazione, con dettaglio dell'attività svolta, in formato.pdf nativo firmato digitalmente
- prova della nomina quale difensore d'ufficio
- copia scansionata del decreto di irreperibilità o, in alternativa, della documentazione attestante le ricerche dell'imputato: certificazione del DAP, certificato anagrafico negativo e, in caso di stranieri, richiesta di notizie avanzata all'Ambasciata o al Consolato,
- copia scansionata del provvedimento conclusivo della singola fase
- copia scansionata della documentazione comprovante le eventuali spese sostenute.

L'originale di tale documentazione, se le spese sono oggetto di liquidazione da parte del giudice, dovrà successivamente essere depositata presso l'Ufficio spese di giustizia.

- file excel per il calcolo automatico degli onorari, specificatamente compilato in relazione al giudizio per cui si chiede la liquidazione secondo l'accordo in materia di «liquidazione standardizzata degli onorari dei difensori».

da parte del difensore d'ufficio di persona insolubile

- istanza di liquidazione, con dettaglio dell'attività svolta, in formato.pdf nativo firmato digitalmente
- prova della nomina quale difensore d'ufficio
- prova documentale del tentativo infruttuoso di recupero del credito professionale nei confronti dell'assistito (attività svolta secondo quanto indicato nel dettaglio alla voce 'LIQUIDAZIONE STANDARDIZZATA DEGLI ONORARI DEI DIFENSORI ex art. 116 DPR 115/2002')
- copia scansionata del provvedimento conclusivo della singola fase
- copia scansionata della documentazione comprovante le eventuali spese sostenute.

L'originale di tale documentazione, se le spese sono oggetto di liquidazione da parte del Giudice, dovrà essere successivamente depositata presso l'Ufficio spese di giustizia

- file excel per il calcolo automatico degli onorari, specificatamente compilato in relazione al giudizio per cui si chiede la liquidazione secondo l'accordo in materia di «liquidazione standardizzata degli onorari dei difensori».

-SPESE PER COLLABORATORI E CONSULENTI

Sono escluse, perché rientranti nei compensi del difensore, le competenze dei collaboratori delegati *ad acta* (art. 102 c.p.p.) ovvero dei sostituti nominati dal Giudice (art. 97 comma 4 c.p.p.), mentre istanza di liquidazione a parte deve essere promossa, secondo le rispettive discipline professionali, dai consulenti tecnici (compresi gli interpreti) e dagli investigatori privati nominati nel corso del procedimento (artt. 83, 104 e 105 D.P.R. n. 115/2002).

Per questi ultimi, onde scongiurare che la liquidazione sia esclusa a posteriori per essere l'accertamento tecnico ritenuto *ab initio* superfluo o irrilevante (art. 106 comma 2 del D.P.R. n. 115/2002), è consigliabile che la nomina sia previamente comunicata con atto scritto depositato presso la cancelleria del Giudice procedente, con espressa richiesta di tempestiva segnalazione al difensore in ordine alla ricorrenza dei ricordati profili di superfluità ovvero all'esigenza di meglio documentare, ai medesimi fini, le ragioni o i temi di prova per i quali s'intende procedervi.

-LIQUIDAZIONE AL DIFENSORE DELLA PARTE CIVILE

Ai sensi dall'art. 110 comma 3 T.U. 115/2002 il difensore della parte civile ammessa al beneficio ha sempre il diritto di ottenere il pagamento soltanto dallo Stato e l'imputato, se viene condannato al pagamento delle spese legali della parte civile ammessa, deve sempre versarle soltanto allo Stato.

Giurisprudenza pacifica della Cassazione ha affermato la necessaria coincidenza dell'importo che l'imputato viene condannato a rifondere ex art. 110 T.U. 115/2002 per le spese della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato con quello che viene liquidato ex art. 82 stesso T.U. in favore del difensore della parte civile (Cass. sez. 6 n. 46537 del 8.11.2011; indirizzo confermato anche da Cass. sez. 6 n. 3885 del 18.1.2012; Cassazione penale sez. VI, 06/03/2019).

Laddove la parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato abbia a ricevere la rifusione delle spese in via transattiva dall'imputato, dovrà rinunciare espressamente alla liquidazione del compenso da parte dello Stato, concretandosi in caso contrario una duplicazione di pagamenti (dall'imputato e dallo Stato) che presenta caratteristiche di illecito quantomeno disciplinare.

Sul piano pratico, il difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato dovrà specificare detta condizione nella propria nota spese, che redigerà secondo i parametri in quest'ambito previsti.

Nella nota chiederà, sia che con autonomo decreto il Giudice disponga il pagamento della somma al patrono della parte civile, sia la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di lite a favore dello Stato.

La nota spese presentata all'esito della discussione nel merito dovrà dunque contenere espressa menzione che la stessa è redatta ai fini e per gli effetti di cui all'art. 110 DPR n. 115/2002, con richiesta che in caso di condanna:

1) l'imputato venga condannato al pagamento in favore dello Stato delle spese in quella sede determinate;

2) che le stesse siano, sempre nel dispositivo, liquidate a favore del professionista che ha rappresentato la parte civile.

Conseguentemente il Giudice, con la condanna dell'imputato al pagamento delle spese di difesa della parte civile, dovrà nel dispositivo ordinarne il versamento a favore dello Stato, liquidando - con autonomo decreto - la somma al difensore di parte civile nominativamente indicato.

-LIQUIDAZIONE PER IMPUTATI AMMESSI ALLA MAP

Si concorda sulla necessità, per il difensore, di richiedere la liquidazione dei suoi compensi al termine del procedimento MAP - non già al momento dell'ammissione al beneficio, essendone in quel momento ancora incerto l'esito - e che debba essergli liquidata la fase decisionale anche in caso di rinuncia (espressa a verbale) alla celebrazione dell'udienza di valutazione dell'esito della MAP con emanazione di sentenza dichiarativa di estinzione del reato *de plano*.

LIQUIDAZIONE STANDARDIZZATA DEGLI ONORARI DEI DIFENSORI ex art. 116 DPR 115/2002

Con riferimento all'individuazione specifica delle azioni ritenute sufficienti, nella fase esecutiva civilistica, per ritenere integrato il requisito di cui all'art. 116 del D.p.r. 115/2002 e cioè "*la dimostrazione di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali*" si ritiene occorre sia dimostrata la cumulativa presenza di:

- emissione del decreto ingiuntivo
- intimazione dell'atto di precetto
- esperimento della procedura prevista dall'art. 492 bis c.p.c.
- visura al P.R.A.
- verbale di pignoramento mobiliare negativo

senza che siano emerse ragionevoli possibilità di recupero del credito.

Si tratta di attività che non richiedono un eccessivo onere per il creditore, ma che consentono di avere un quadro completo in ordine alla disponibilità da parte del debitore di beni mobili, più facilmente aggredibili in sede esecutiva. Il giudice, in ogni caso, potrà richiedere l'ulteriore documentazione che sia ritenuta opportuna in relazione al caso concreto.

Con riguardo alla procedura di tentato recupero del credito professionale da parte del difensore di ufficio, si conviene sull'opportunità di liquidare una cifra standard per il compenso al professionista che nell'istanza dichiara di aderire ai parametri del presente Protocollo, che si indica nella misura onnicomprensiva per le attività sopra indicate pari a € 550,00.

La liquidazione dovrà dunque comprendere gli onorari per l'attività svolta in sede penale (come da tariffe del D.M. 55/2014), più il relativo rimborso forfetario spese del

15% , oltre alle spese vive (tra cui eventualmente quella sostenuta per la mediazione, prevista ormai come condizione di procedibilità anche per i contratti d'opera), **le spese forfetarie della procedura civile (€ 550,00), IVA e CPA, salvo** il caso in cui l'importo del credito vantato dal difensore sia inferiore a tale cifra (principio ex art. 91 u.c. c.p.c.).

A tal proposito, nel caso in cui tale somma sia diversa da quella liquidata dal giudice civile in sede di emissione del decreto ingiuntivo, va comunque ricordato che essendo il procedimento monitorio rivolto verso il debitore e non potendo valere, se non opposto, quale giudicato nei confronti dello Stato, il decreto ingiuntivo rileva esclusivamente come mero fatto dimostrativo dell'infruttuoso esperimento delle procedure di recupero dei crediti professionali e il giudice penale può procedere a una nuova e autonoma liquidazione dei compensi, destinata a sfociare nella formazione di un diverso titolo di pagamento, costituito dal decreto di liquidazione.

La procedura esecutiva potrà essere evitata qualora l'assistito risulti irreperibile di fatto o di diritto. Pertanto, al fine di evitare ingiustificati esborsi a carico dell'Erario, non si procederà alla liquidazione nelle ipotesi in cui l'esperimento delle procedure esecutive sia stato promosso nonostante tale condizione.

LIQUIDAZIONE STANDARDIZZATA DEGLI ONORARI DEI DIFENSORI

La Commissione concorda per la determinazione degli onorari dei difensori dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, degli imputati dichiarati irreperibili o c.d. irreperibili di fatto nonché dei c.d. insolubili, secondo i parametri indicati nella tabella che segue, distinti in base alle diverse tipologie di attività svolta.

IPOTESI BASE NEI GIUDIZI AVANTI AL GIP:

IPOTESI BASE A

(opposizione decreto penale di condanna)

- per la fase di studio euro 630,00
- per la fase introduttiva euro 400,00

Totale E 1.030,00 - 113 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = € 686,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE B

(opposizione decreto penale di condanna con richiesta patteggiamento, MAP, oblazione)

- per la fase di studio euro 630,00
- per la fase decisoria euro 630,00

Totale E 1260,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002= € 840,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE C

(opposizione decreto penale di condanna con abbreviato)

- per la fase di studio euro 630,00
- per la fase introduttiva euro 400,00
- per la fase decisoria euro 1.000,00

Totale E 2.030,00- 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002= € 1.353,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE D

(opposizione a decreto di condanna con abbreviato subordinato audizione testi)

- per la fase di studio euro 630,00;
- per la fase introduttiva euro 400,00
- per la fase istruttoria euro 550,00
- per la fase decisoria euro 1.000,00

Totale E 2.580,00- 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002= € 1.720,00,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE E

(indagini preliminari con attività difensiva - es. incidente probatorio; indagini difensive; memorie 415bis c.p.p.; interrogatorio)

- per la fase di studio euro 630,00
- per la fase istruttoria euro 630,00

Totale E 1.260,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002= € 840,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE F

(convalida dell'arresto)

- per la fase di studio euro 280,00
- per la fase istruttoria euro 380,00
- per la fase decisoria euro 530,00

Totale E 1.190,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002= € 793,00 oltre aumento dei 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE G

(misura cautelare - personale o reale)

- per la fase di studio euro 280,00
- per la fase introduttiva euro 730,00
- per la fase decisoria euro 780,00

Totale E 1.790,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002= € 1.193,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE H

(opposizione richiesta di archiviazione per l'opponente)

- per la fase di studio euro 630,00
- per la fase introduttiva euro 520,00
- per la fase decisoria euro 820,00

Totale E 1.970,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002= € 1.313,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE I

(udienza ex art. 409 comma 2 c.p.p. fissata dal G.i.p. per mancato accoglimento della richiesta di archiviazione del P.M.; partecipazione all'udienza di opposizione all'archiviazione per l'indagato)

- per la fase di studio euro 630,00
- per la fase decisoria euro 820,00

Totale E 1.450,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002= € 966,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE L

(procedimento archiviato)

- per la fase di studio euro 630,00

Totale E 600,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002= € 420,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE M

(incidente di esecuzione)

- per la fase di studio euro 400,00
- per la fase decisoria euro 800,00

Totale E 1.200,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002= € 800,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE NEI GIUDIZI AVANTI AL GUP:

IPOTESI BASE N

(udienza preliminare)

- per la fase di studio euro 630,00
- per la fase decisoria euro 1.000,00

Totale E 1.630,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002= € 1.086,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE O

(giudizio abbreviato)

- per la fase di studio euro 630,00
- per la fase introduttiva euro 350,00
- per la fase decisoria euro 1.000,00

Totale E 1.980,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002= € 1.320,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE P

(giudizio abbreviato subordinato audizione testi)

- per la fase di studio euro 630,00
- per la fase introduttiva euro 350,00
- per la fase istruttoria euro 550,00
- per la fase decisoria euro 1.000,00

Totale euro 2.530,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002= € 1.686,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE Q

(patteggiamento, MAP, oblazione)

- per la fase di studio euro 630,00
- per la fase introduttiva euro 350,00
- per la fase decisoria euro 630,00

Totale E 1.610,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002= € 1.073,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

EVENTUALE FATTORE CORRETTIVO

Presenza di più assistiti da parte del difensore richiedente la liquidazione: secondo criteri di legge (art. 12, co. 2, D.M. 55/2014) + 20% per ogni assistito oltre al primo

IPOTESI BASE PER IL DIBATTIMENTO:

(RIFERITE A GIUDIZI DIBATTIMENTALI CON RITO MONOCRATICO)

IPOTESI BASE A

(sentenze ex art. 129 c.p.p., incidenti di esecuzione di scarso rilievo)

per la fase di studio euro 250;
per la fase decisoria euro 800;
Totale E 1050- 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002= E 700,00 oltre aumento del 15% ex art.
2 D.M.
55/2014

IPOTESI BASE B

(patteggiamenti, messa alla prova definizione con NLP all'udienza predibattimentale)
per la fase di studio euro 400;
per la fase decisoria euro 800.
Totale E 1200 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002= E 800,00 oltre aumento del 15% ex art.
2 D.M.
55/2014

IPOTESI BASE C

(direttissime con convalida, concluse con patteggiamento o rito abbreviato)
per la fase di studio (anche per la convalida) euro 300;
per la fase istruttoria euro 730;
per la fase decisoria euro 800.
Totale E 1830- 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002= € 1220,00 oltre aumento del 15% ex art.
2 D.M.
55/2014

IPOTESI BASE D

(rito abbreviato semplice)
per la fase di studio euro 425;
per la fase decisoria euro 1000.
Totale E 1425- 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002— E 950,00 oltre aumento del 15% ex art.
2 D.M.
55/2014

IPOTESI BASE E

(rito abbreviato condizionato)
per la fase di studio euro 400;
per la fase istruttoria euro 400;
per la fase decisoria euro 1000.
Totale E 1800 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002= E 1200,00 oltre aumento del 15% ex art.
2 D.M.
55/2014

IPOTESI BASE F

(dibattimento ipotesi base)

per la fase di studio euro 250;

per la fase istruttoria euro 600;

per la fase decisoria euro 800.

Totale E 1650 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002= E 1100,00 oltre aumento dei 15% ex art. 2 D.M.

55/2014

IPOTESI BASE G

(dibattimento ipotesi base con fase introduttiva)

per la fase di studio euro 250;

per la fase introduttiva euro 300;

per la fase istruttoria euro 600;

per la fase decisoria euro 800.

Totale E 1950 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002— 1300,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M.

55/2014

IPOTESI BASE H

(dibattimento ipotesi complessa: si considera tale quella con oltre tre testi esaminati)

per la fase di studio euro 250;

per la fase istruttoria euro 1000;

per la fase decisoria euro 1150.

Totale E 2400 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002= E 1600 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M.

55/2014

IPOTESI BASE I

(dibattimento ipotesi complessa: si considera tale quella con oltre tre testi esaminati; con fase introduttiva)

per la fase di studio euro 250;

per la fase introduttiva euro 300;

per la fase istruttoria euro 1000;

per la fase decisoria euro 1150.

Totale E 2700 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002= E 1800,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M.

55/2014

EVENTUALI FATTORI CORRETTIVI

(automaticamente calcolati dal file Excel)

in caso di:

Rito collegiale: + 50%

Presenza controparti (es. parte civile): +20% se c'è più di una parte civile

Assistito detenuto in carcere o Comunità: + € 200,00

Giudizio con oltre tre imputati: + 25%

Giudizio con oltre 5 capi di imputazione: + 30%

Oltre 5 udienze di trattazione effettiva inclusa la predibattimentale: + 30%

Presenza di più assistiti dal richiedente: secondo criteri di legge (art. 12, co. 2, D.M. 55/2014) + 20% per ogni assistito oltre al primo

Cuneo, 25 ottobre 2024

Il Presidente reggente del tribunale

Paolo Giovanni Demarchi Albengo

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo

Alessandro Ferrero